

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 465 del 23 aprile 2019

Protocollo d'intesa per la gestione sostenibile ed unitaria della pesca e per la tutela del patrimonio ittico del lago di Garda tra Regione del Veneto, Regione Lombardia e Provincia Autonoma di Trento.

[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:

Con il provvedimento si approvano i contenuti dello schema di Protocollo d'intesa che la Regione del Veneto andrà a sottoscrivere con la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento per la gestione sostenibile ed unitaria della pesca e per la tutela del patrimonio ittico del lago di Garda, affidando contestualmente l'attuazione del Protocollo d'Intesa alla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

La protezione e la salvaguardia del patrimonio ittico autoctono regionale è uno degli elementi qualificanti della Legge Regionale n. 19/98 "Norme per la tutela delle risorse biologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto". La stessa normativa regionale, proprio per intervenire in modo uniforme nella gestione delle attività di pesca localizzate nelle acque del lago di Garda, espressamente prevede che venga adottato dall'Amministrazione regionale uno specifico regolamento, in accordo con la Regione Lombardia e la Provincia autonoma di Trento.

Pertanto, la Regione del Veneto unitamente alla Regione Lombardia e alla competente Provincia Autonoma di Trento, sulla scorta di quanto già a suo tempo convenuto tra le medesime in ordine all'adozione del regolamento unico per la pesca, sono altresì concordi nel ritenere che il lago di Garda debba essere ancor più oggetto di politiche mirate, volte particolarmente alla preservazione delle risorse ittiche autoctone e alla salvaguardia di un territorio sottoposto a forti pressioni di origine antropica, attraverso la definizione di un piano di azioni coordinato e di una sede di confronto sulle tematiche della gestione della pesca e della tutela della fauna ittica insistenti nell'anzidetto bacino lacustre, il quale altresì assume notevole rilevanza soprattutto sotto il profilo ambientale.

Al fine di poter conseguire le finalità sopracitate sono stati opportunamente concordati, tra le Amministrazioni regionali di cui sopra e l'Amministrazione provinciale di Trento, i contenuti di uno schema di Protocollo d'intesa "per una gestione sostenibile ed unitaria della pesca e per la tutela del patrimonio ittico del lago di Garda" con il quale i soggetti firmatari si impegnano a cooperare per promuovere una gestione sostenibile ed unitaria della pesca professionale e sportiva e per tutelare il patrimonio ittico nel lago di Garda, altresì impegnandosi a redigere uno specifico programma di azioni coordinate e finalizzate al perseguimento di una pesca sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, eventualmente declinando ogni singolo opportuno intervento in sede di successivo confronto tra i medesimi firmatari presso il costituendo "Tavolo di Coordinamento".

Detto schema di Protocollo d'intesa, di cui all'**Allegato A** facente parte integrante e sostanziale del presente atto, il quale dovrà essere sottoscritto da tutti gli Enti interessati, implica necessariamente una successiva fase attuativa finalizzata a porre in essere gli interventi previsti dal predetto Protocollo. Si ritiene opportuno incaricare la competente Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, che opererà senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale, alla gestione di detta fase attuativa e all'individuazione dei soggetti che rappresenteranno la Regione del Veneto all'interno del Tavolo di Coordinamento di cui all'articolo 3 del citato schema di Protocollo d'intesa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art.1, c. 1 della L.R. 28.04.1998, n. 19;

VISTO l'art.7, c. 2 della L.R. 28.04.1998, n. 19;

VISTO il Regolamento Regionale n. 2 del 12 agosto 2013 "Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque del lago di Garda.";

VISTO l'art.2, comma 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

RIASSUNTE le considerazioni esposte in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore secondo quanto esposto in premessa;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area Sviluppo Economico, nominato con DGR n. 1138 del 31 luglio 2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare i contenuti dello schema di Protocollo d'intesa "per una gestione sostenibile ed unitaria della pesca e per la tutela del patrimonio ittico del lago di Garda" tra Regione del Veneto, Regione Lombardia e Provincia Autonoma di Trento, di cui all'**Allegato A** facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale o un suo delegato alla firma del Protocollo d'intesa in argomento a cui potranno essere eventualmente apportate limitate modifiche non sostanziali all'atto della sottoscrizione medesima;
4. di affidare alla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca l'esecuzione delle iniziative previste dal suddetto Protocollo d'intesa per il raggiungimento degli scopi ivi prefissati, inerenti una gestione sostenibile e unitaria della pesca e la tutela del patrimonio ittico nel lago Garda, inclusa l'individuazione dei soggetti che rappresenteranno la Regione del Veneto all'interno del Tavolo di Coordinamento di cui all'articolo 3 del citato Protocollo d'intesa;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.